

REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO, ELETTIVI E NON ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e secondo la deliberazione della CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione del 31 luglio 2013 n. 66..

2. Ai fini del presente regolamento, per componenti di organi di indirizzo politico, elettivi e non elettivi, si intendono i seguenti soggetti: Sindaco, componenti della Giunta comunale e componenti del Consiglio comunale, di seguito denominati Amministratori comunali.

Art. 2

1. Le dichiarazioni e le attestazioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento sono pubblicate in una apposita sezione del sito internet del Comune, denominata "Amministrazione trasparente".

Art. 3

1. Ciascun amministratore comunale, entro tre mesi dalla notifica o ricezione dell'avvenuta elezione, nomina o sostituzione è tenuto a trasmettere al Responsabile della trasparenza dell'Ente una dichiarazione sottoscritta attestante:

- a) l'esercizio di funzioni di amministratore, di sindaco o di altre cariche presso enti pubblici o privati (sono compresi qualsiasi tipologia di incarichi che non siano ascrivibile all'istituto del lavoro subordinato o equiparabili) ed i relativi compensi;;
- b) i compensi ricevuti in relazione a incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
- c) il proprio curriculum.

2. Per l'anno 2013 le dichiarazioni di cui al punto 1) sono presentate entro il 15 ottobre 2013.

3. Il Responsabile della trasparenza provvede, senza indugio e comunque entro quindici giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di cui alla comma 1, alla loro inserzione sul sito dell'ente.

Art. 4

1. Ciascun Amministratore comunale è tenuto a trasmettere tempestivamente al Responsabile della trasparenza aggiornamenti delle dichiarazioni e del curriculum di cui all'art. 3 entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione dei dati precedentemente comunicati.

Art. 5

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato dal Responsabile della trasparenza su segnalazione della CIVIT o dell'O.I.V. (o del Nucleo di Valutazione o di altro organo analogo), ovvero d'ufficio.

Art. 6

1. Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, o direttamente, il Responsabile della trasparenza svolge la fase istruttoria.

2. Il Responsabile della trasparenza accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre venti giorni.

3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 7

1. Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.
2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della trasparenza nel quale può farsi assistere da un legale.
3. Durante il contraddittorio, del quale è steso processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non ascrivibili.
4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della trasparenza e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della trasparenza chiude l'istruttoria.

Art. 8

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della trasparenza chiude l'istruttoria con una breve relazione.
2. Quindi, rimette gli atti al Responsabile della prevenzione della corruzione per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

Art. 9

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 è il Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "*non luogo a procedere*".
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione fissa e notifica la sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti istruttori da parte del Responsabile della trasparenza e sulla base dei criteri di cui all'articolo che segue.

Art. 10

1. Nel caso di presentazione incompleta di una delle dichiarazioni richiamate dall'art. 3, la sanzione è determinata nella misura pari al doppio del minimo previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. 33/2013; nel caso di totale assenza delle dichiarazioni la sanzione è determinata nella misura di un terzo del massimo.
2. La reiterata violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati è sanzionata con il doppio della sanzione prevista per ciascuna violazione reiterata.
3. Il provvedimento con il quale viene applicata la sanzione amministrativa viene pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".
4. Le medesime sanzioni si applicano al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di inadempimento delle attività allo stesso attribuite dal presente regolamento.
5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede all'inoltro al Prefetto del rapporto di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 689 del 1981.